

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI E ASSISTENZA ALLE SALE COMUNALI

L'anno duemilaventitre____, il giorno ____del mese di____, con firma digitale

premessò che

- Il Comune di Rho è socio dell'Azienda speciale consortile *Culture socialità biblioteche network operativo CSBNO (CSBNO)* e con deliberazione del Consiglio Comunale del_____ n. xxxx ha approvato le modifiche allo Statuto e il rinnovo della convenzione;
- Lo Statuto all'art. 1 fra gli scopi di CSBNO al comma 3.1 lett a), prevede "la gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme" e al 3.2 lettere a) e b) la progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività archivistiche e culturali, la promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali;
- La convenzione al punto 14 prevede che i comuni soci possono "affidare al CSBNO mediante contratti di servizio da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, la realizzazione di specifici servizi o attività, compresi tra quelli di competenza di CSBNO, di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità";
- CSBNO è Azienda Speciale Consortile costituita ai sensi dell'articolo 114 del Decreto legislativo 267 del 2000;
- CSBNO è specializzato, fra l'altro, nella gestione di strutture destinate ad attività culturali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari;
- Con deliberazione del n. xxxxx, il Consiglio Comunale di Rho ha stabilito di affidare le attività integrative per la gestione delle sale comunali per eventi, nonché all'occorrenza, ove fosse necessario e temporaneamente, l'organizzazione di eventi culturali;
- Con determinazione dirigenziale n è stata data attuazione alle indicazioni del Consiglio Comunale;

tra

il COMUNE DI RHO con sede legale in RHO (MI), C.F. 00893240150 - rappresentato dal Dirigente Area Servizi Sociali e alla persona - che interviene in quest'atto esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta,

e

il CSBNO, con sede legale in Novate Milanese (MI), Via Vittorio veneto 18 - C.F. - P.IVA 11964270158, legalmente rappresentato dal Direttore LIETTI PIERALDO, che interviene in quest'atto esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Speciale che rappresenta

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti fra il Comune di Rho e CSBNO relativamente ai servizi strumentali di assistenza tecnica e per la sicurezza delle sale comunali per eventi, nonché all'occorrenza, ove fosse necessario e temporaneamente, l'organizzazione di eventi culturali;
2. Il comune può richiedere interventi di
 - a. Assistenza tecnica per l'impiego dei diversi dispositivi presenti nelle sale;
 - b. Custodia, controllo accessi con o senza squadra di emergenza;
 - c. Organizzazione e realizzazione di eventi culturali, con o senza responsabilità diretta dell'evento organizzato.

Art. 2 - DURATA

1. Il presente contratto ha durata dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. CSBNO si impegna ad erogare i servizi affidati secondo i seguenti principi:
 - a. Efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
 - b. Imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli interlocutori;
 - c. Continuità e regolarità del servizio.
2. Tutte le attività devono essere svolte in stretta collaborazione con il personale comunale.
3. Le richieste vengono evase in modo tempestivo.
4. Per l'assistenza tecnica il pacchetto di intervento è costituito dalla presenza in loco di un operatore per un numero di ore minimo pari a quattro. Durante tale periodo, se ci sono le condizioni, il tecnico svolgerà anche la funzione di custode della sala con connessa operazione di apertura e chiusura.
5. Per la custodia e controllo accessi con squadra di emergenza il pacchetto di intervento è costituito dalla presenza in loco di due operatori per un numero di ore minimo pari a quattro per ciascuno; può essere presente un solo operatore nel caso in cui sia presente anche un tecnico.
6. Il Comune si impegna a predisporre la programmazione periodica delle assistenze con cadenza mensile. Le richieste non possono essere trasmesse oltre una settimana prima dell'evento. Diversamente CSBNO non potrà garantire la presenza degli operatori;
7. Per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, sia al chiuso che all'aperto, sporadicamente, quando se ne presenti la necessità, la definizione di tutti gli aspetti necessari sarà preventivamente formalizzata previo accordo tra le parti, mediante idonei atti amministrativi. I servizi forniti in tal possono consistere in sopralluoghi e ricognizioni, predisposizione documentazione per procedimenti autorizzatori, piano di produzione, fornitura di beni e servizi; gestione amministrativa: conferimento incarichi per forniture beni e servizi, contratti ad artisti e compagnie, gestione pagamenti, pratiche SIAE presidio degli eventi.

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. CSBNO svolge l'attività nelle seguenti sale: Auditorium comunale di Via Meda, sala convegni del Tourist Infopoint (*CentRho*) di Piazza San Vittore, sale della Villa Burba del corpo centrale e della corte rustica (Sala camino e salette adiacenti, sala colonne, sala filatoio e sala convegni), sala *Azzurra* del centro comunale di Via Giusti, altre eventuali sale per eventi comunali che dovessero rendersi disponibile durante il periodo di durata di questo contratto;
2. La responsabilità per la manutenzione e la messa a norma degli impianti e degli spazi è ad esclusivo carico del Comune.
3. Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, si potranno svolgere sia nelle sale elencate al punto 1., che su suolo pubblico all'aperto, e in palestre e impianti sportivi comunali.

Art. 5- CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per la gestione dei servizi di cui all'art. 1 secondo le modalità esplicitate negli articoli precedenti il corrispettivo è riconosciuto solo per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite al seguente prezzo:

- Assistenza tecnica (fonico audio luci) € 22,00 oltre Iva
- Squadra di emergenza € 17,60 oltre Iva

2. Saranno pagati i corrispettivi per il 100% dell'importo per le prestazioni richieste e disdette senza preavviso; saranno pagati al 50% nel caso di preavviso inferiore a 3 gg lavorativi.
3. Gli importi sono soggetti a IVA al 22%.
4. Il corrispettivo sarà pagato mensilmente previa emissione di regolari fatture elettroniche a 30 gg

data fattura.

5. Per gli anni successivi al primo, il corrispettivo sarà adeguato, su richiesta di Csbno, secondo l'indice ISTAT-FOI calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente o in caso di dimostrata modifica delle condizioni di mercato che evidenzia la modifica della congruità del prezzo.
6. Per quanto concerne l'organizzazione di eventi, il corrispettivo sarà concordato tra le parti preventivamente in funzione della tipologia dell'evento organizzato e dei servizi richiesti.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I due contraenti prendono atto che per il trasferimento delle somme concordate nel presente contratto, non è prevista l'obbligatorietà del CIG, in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 2010, le suddette transazioni sono effettuate con il trasferimento di fondi in favore di un soggetto pubblico incaricato con affidamento di servizi cosiddetto "in house".

ART. 7 - RESPONSABILITA' CIVILE

1. CSBNO assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati.
2. A tal fine deposita polizza assicurativa RCT/RCO n. _____ emessa da _____ con scadenza _____, con massimali pari ad € 5.000.000,00 per sinistro.
3. Il Comune deve considerarsi terzo a tutti gli effetti.
4. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto; ai fini della verifica il Comune, nell'ambito del controllo analogo, può richiedere di prendere visione, tempestivamente, delle quietanze di rinnovo della sopra citata polizza.

Art. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

1. CSBNO in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti - come previsto al punto 5 dell'articolo 1 dello Statuto di CSBNO che il Comune ha sottoscritto in qualità di socio - e tutti i soggetti autorizzati al trattamento dallo stesso, sono tenuti all'osservanza del Decreto legislativo n. 196 del 2003, come novellato dal Decreto legislativo n. 101 del 2018, e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".
2. In caso di inadempimento, CSBNO sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai dati sensibili.
3. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali di CSBNO, in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti o trattati nel corso dell'espletamento del servizio.
4. Tutto il personale impiegato nella gestione della Biblioteca è tenuto al rispetto delle norme che regolano la tutela dei dati personali, in osservanza del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. e del G.D.P.R.

Art. 9 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. CSBNO si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, del CCNL applicato dall'Azienda, relativo al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo:
2. CSBNO si impegna altresì a stipulare apposite coperture assicurative di responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata;

3. Comune e CSBNO si impegnano, secondo le rispettive competenze, a rispettare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008, e nello specifico a cooperare e coordinare l'azione di prevenzione e valutazione dei rischi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26.

Art. 10 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le violazioni degli obblighi posti a carico di CSBNO a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi o le difformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, saranno contestati dall'Amministrazione comunale mediante PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa. CSBNO dovrà far pervenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
2. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, si applicheranno le penali previste dal presente contratto. La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata a CSBNO e detratta dal corrispettivo successivo dovuto.
3. Si riporta di seguito la descrizione delle principali tipologie di inadempienze e delle relative sanzioni pecuniarie a carico di CSBNO:
 - a. per ogni giorno di mancato servizio 300,00 euro;
 - b. mancato rispetto degli orari di apertura: per ogni infrazione 200,00 euro;
 - c. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: per il primo accertamento 150,00 euro, per ogni successivo accertamento 200,00 euro;
4. Il contratto può essere risolto in maniera consensuale. Le parti concordano sin d'ora che l'eventuale risoluzione consensuale dovrà prevedere modalità tali da consentire la regolare continuità del servizio.
5. Il contratto può inoltre essere risolto per sospensione non concordata dei servizi previsti dal contratto medesimo per un periodo superiore a quindici giorni senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al contraente un termine, non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione per il ripristino dei servizi interrotti.
6. Il Comune può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, per ragioni di pubblico interesse inderogabili.
7. CSBNO avrà la facoltà di interrompere il rapporto, prima della naturale scadenza con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, per giusta causa come definita dall'articolo 2119 CC, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata, da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
8. In caso di recesso del Comune da CSBNO, è previsto il pagamento delle prestazioni erogate sino all'efficacia del suddetto. Analoga disciplina economica si applica nel caso di estinzione da parte di CSBNO.

Art. 11 - MODIFICHE AL CONTRATTO

CSBNO o il Comune di Rho possono avanzare proposte di modifica o integrazioni relative alle modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi oggetto del presente che può essere modificato in accordo tra le parti.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 131 del 1986 e s.m.i.. Le eventuali spese saranno ad esclusivo carico della parte richiedente. Non sono previste spese contrattuali di registrazione.

Art. 13 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione o allo svolgimento del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Milano.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

1. Nell'esecuzione del servizio CSBNO dovrà tener conto e rispettare le disposizioni contenute nello statuto comunale, nei vigenti regolamenti comunali.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di _____
Il Dirigente del _____

Per l'Azienda speciale consortile CSBNO
Il Direttore
Pieraldo Lietti

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 e seg. Decreto legislativo 82 del 2005.